



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 21.2.2019 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 6829/2015

TRA

CONIGLIO RAYMONDE, nata a Saint Etienne Francia il 8.6.1958, rapp.ta e difesa dall'avv.to Maria Teresa Ciccarelli, presso il cui studio in Ariano Irpino alla Via Castello 2 elettivamente domicilia, giusta procura in atti;

Ricorrente

CONTRO

METALLURGICA IRPINA S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv.to Arturo Spinazzola presso il cui studio sito in Melito Irpino al Viale della Libertà n.3 elettivamente domicilia, giusto mandato in atti;

Resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza

OGGETTO: spettanze retributive.

1.
Con ricorso depositato in data 24.12.2015 la ricorrente in epigrafe identificata ha esposto:

- di aver prestato - senza interruzione - lavoro subordinato alle dipendenze della "Metallurgica Irpina" srl, dal 25.5.2014 al 31.3.2015, con le mansioni di impiegata;
- che il rapporto di lavoro è stato formalizzato nel mese di gennaio 2015 con contratto di lavoro a tempo determinato;
- di essersi occupata della traduzione dall'italiano al francese tutti i cataloghi nei quali è presentata l'attività dell'impresa con l'elencazione dei prodotti in vendita corredata da una breve descrizione delle loro caratteristiche; del procacciamento clienti sul mercato estero; della stipula contratti di fornitura; della redazione di contratti e missive; di aver svolto attività di interprete per consentire al sig. Molinario di interfacciarsi con i clienti di lingua francese;
- di aver lavorato dal lunedì al venerdì i seguenti turni di lavoro: dal 24.5.2014 al 31.12.2014 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19,00, e dall'1.1.2015 al 31.3.2015 dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle ore 14:30 alle 18:30;
- di aver percepito una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali pari ad ottocento euro mensili.

Tanto premesso ha chiesto che " *sia accertata e dichiarata la conversione del rapporto di lavoro inter partes in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, conseguentemente,*



sia ordinata la reintegra della Coniglio nel rapporto di lavoro, ovvero, in subordine sia liquidata la corrispondente indennità risarcitoria come per legge; 2. sia dichiarato inefficace e/o illegittimo e comunque sia reso annullato il provvedimento di licenziamento intimato in data 31.3.2015 e ordinata la reintegra della ricorrente con condanna della società datrice al pagamento di tutte le mensilità maturate dal recesso sino all'effettivo ripristino della funzionalità del rapporto; 3. sia accertato e dichiarato il diritto della sig.ra Raymonde Coniglio ad essere inquadrata nel settimo livello e, conseguentemente sia condannata parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle relative differenze retributive da calcolarsi sulla base delle tabelle retributive di cui al CCNL di categoria, ovvero all'esito di apposita CTU, ovvero in separata sede a seguito di opportuna condanna generica che, in estremo subordine espressamente si richiede; 4. sia accertato e dichiarato il diritto della sig.ra Coniglio a vedersi riconosciuta la somma complessiva di € 14.667,97, di cui € 14.514,99 per differenze salariali maturate nel tempo a vario titolo ivi incluso il T.F.R.; € 120,50 per rivalutazione monetaria su differenze retributive; € 32,48 per interessi legali su differenze retributive, [a lordo delle ritenute fiscali e degli oneri contributivi]; a titolo di differenze retributive maturate, con la condanna di Metallurgica Irpina, in persona del legale rapp.te pt sig. Giancarlo Molinario al relativo pagamento, oltre ulteriori interessi a maturare; 5. favore di spese e competenze di lite”.

La società convenuta si è costituita con memoria depositata il 14.4.2017 chiedendo preliminarmente dichiararsi la nullità del ricorso e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Alle udienze del 15.6.2017 e 11.10.2018 sono stati escussi i testi.

All'odierna udienza la causa, previo deposito di note di parte resistente, è stata decisa con sentenza letta pubblicamente.

2.

In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso.

Invero, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato – come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (Corte di Cassazione sentenza n. 5951 del 11 marzo 2013).

3.

Nel merito, il ricorso è infondato.

La ricorrente è stata assunta dalla Metallurgica Irpina spa con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno dal 4.9.2014 al 28.2.2015 inquadrata nel VI livello CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi (cfr. Unilav).

La ricorrente, in primo luogo, ha chiesto, la conversione del contratto a termine deducendo di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze di Metallurgica Irpina sia prima della stipula del contratto sia dopo per un tempo superiore a trenta giorni.



Pertanto, preliminare è la questione relativa alla esistenza di un rapporto di lavoro dal 25.5.2014 al 3.9.2014 e dal 1.3.2015 al 31.3.2015.

In punto di diritto occorre, preliminarmente, soffermarsi sul concetto di subordinazione. La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato; appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende; tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro; subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:

- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi
- obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.

La Suprema Corte che così si è espressa: “*elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discrezionale, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono,*



tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto" (cfr. Cass. lav. 01.12.2008 n. 28525).

Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chiede accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione.

Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chiede accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione.

Dalla prova orale non è emersa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nei periodi sopra indicati.

Invero il teste Pisapia Biagio, compagno della Coniglio, non ha conoscenza diretta del rapporto di lavoro della ricorrente non avendo mai lavorato per la Metallurgica Irpina e non essendovi mai stato. Di fatto ha riferito su circostanze riferite dalla ricorrente e, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che *"in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità"*. (cfr. da ultimo Corte di Cassazione sentenza n. 569 del 15/01/2015).

Le testi Masuccio e Cusano hanno dichiarato di non ricordare le date in cui la ricorrente ha lavorato.

La domanda di conversione del contratto di lavoro va, pertanto, rigettata.

4.

In secondo luogo la ricorrente ha chiesto di accertare lo svolgimento di mansioni superiori di cui al VII livello CCNL Metallurgica.

Nel merito, occorre effettuare dei brevi rilievi in diritto.

Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr. ex multis e di recente Cass Sez. L n. 26234 del 30/10/2008 laddove l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva affermato il diritto di un dipendente della Metropolitana di Roma, già inquadrato nel quarto livello in virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all'inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività era svolta dal dipendente medesimo in autonomia e consisteva nella preparazione di dati informatici e nell'insegnamento ad altro personale dell'uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria - conformi Cass. 26233/08; Cass. 17896/07; 3069/05).

Inoltre, aggiunge la Cassazione che agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. -



che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009).

In ordine alla ripartizione degli oneri probatori, condivisibilmente i giudici di legittimità affermano che il lavoratore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass. 8025/03 che ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto).

Orbene va chiarito che parte ricorrente nell'esplicazione delle mansioni fa riferimento al CCNL Metalmeccanica mentre dall'Unilav risulta che la stessa è stata inquadrata nel VI livello CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi. Non vi è prova, pertanto, che il CCNL applicato in azienda fosse quello "Metallurgica" richiamato dalla ricorrente. D'altronde la Coniglio omette di depositare il CCNL di categoria nonché di effettuare il raffronto tra le classificazioni previste dal CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi. Tali omissioni comportano non solo la difficoltà di effettuare un accertamento giudiziale delle mansioni prevalentemente espletate dalla ricorrente, ma rendono pressoché impossibile procedere all'individuazione del reale profilo di inquadramento. Peraltro, sotto quest'ultimo aspetto, occorre anche rilevare che in ricorso non viene affrontata, in negativo, l'assenza dello svolgimento di mansioni inerenti al profilo di appartenenza in relazione al CCNL applicato in azienda.

La domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori va rigettata.

5.

Quanto all'orario e ai giorni di lavoro la Coniglio ha dedotto di aver lavorato dal lunedì al venerdì i seguenti turni di lavoro: dal 24.5.2014 al 31.12.2014 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19,00, e dall'1.1.2015 al 31.3.2015 dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle ore 14:30 alle 18:30.

È opportuno chiarire che la ricorrente ha dedotto che il turno giornaliero era di "oltre dieci ore" ma indica un orario di lavoro dal quale di evince solo per il periodo dall'1.1.2015 al 31.3.2015 lo svolgimento di 30 minuti di lavoro straordinario giornalmiero (per il periodo dal 24.5.2014 al 31.12.2014 l'orario di fatto indicato corrisponde a quello contrattuale di 40 ore).

Si osserva che è onere del lavoratore provare rigorosamente la prestazione di lavoro supplementare e straordinario ed, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr. *ex multis* Cass. n. 19299 del 12.09.2014; Cass. n.3714/2009; Cass. 21.4.1993 n.4668, 1.9.1995 n.9231,).

Come già chiarito alcun rilievo probatorio può essere attribuito alle dichiarazioni del teste Pisapia.

Irrilevanti le dichiarazioni della teste Cusano la quale lavorava solo di mattina dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì.

La teste Masuccio ha riferito che il suo orario di lavoro era dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 e che spesso arrivava insieme alla ricorrente e andava via



insieme a lei.

Pertanto, non vi è prova che la ricorrente abbia osservato l'orario di lavoro indicato in ricorso.
La domanda va integralmente rigettata per carenza di prova.

5.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

-rigetta il ricorso;

-condanna Coniglio Raymonde al pagamento delle spese di lite di €500,00 oltre spese generali, Iva e cpa.

Benevento, 21.2.2019

Il Giudice del lavoro
d.ssa Adriana Mari

